

## **ASSEMBLEA DI BILANCIO: APPROFONDIMENTO SUL TERMINE DI SECONDA CONVOCAZIONE**

di **Debora Pompilio**

Il procedimento assembleare, come noto, si articola in più fasi ed ha inizio con la convocazione dei soci che spetta, di regola, all'organo amministrativo<sup>1</sup> (ovvero consiglio di gestione), ad eccezione dei casi in cui la legge riserva tale legittimazione attiva al collegio sindacale, al tribunale o all'amministratore giudiziale. La formalità della convocazione è tendenzialmente rimessa alla discrezionalità dell'organo amministrativo al di fuori delle ipotesi in cui sia previsto un obbligo legale di convocazione come accade, tra gli altri, per l'approvazione del bilancio d'esercizio a norma dell'art. 2364, secondo comma, cod. civ. che così dispone: "l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione".

La norma, dunque, da un lato impone l'obbligo di convocare l'assemblea "almeno una volta l'anno" (pur se dal tenore letterale non risulta che l'assemblea da convocare obbligatoriamente debba essere quella avente ad oggetto l'approvazione del bilancio, nella prassi si ritiene questa l'interpretazione prevalente<sup>2</sup>), dall'altro, prevede sia un termine *ex lege* di convocazione dell'assemblea di bilancio, sia un maggior termine statutario (comunque non superiore a 180 giorni), per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o, più in generale, qualora lo richiedano le esigenze concernenti la struttura e l'oggetto della società.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fermo restando la competenza collegiale attribuita *ex lege* all'organo amministrativo, si ritiene in ogni caso legittima la potenziale previsione statutaria che attribuisca tale potere anche al presidente del Consiglio di Amministrazione e/o ai singoli componenti degli organi di amministrazione e controllo e, nelle s.r.l., anche ai singoli soci; in tal senso, Consiglio Notarile Milano, Massima n. 82 del 22.11.2005 "Attribuzione statutaria della competenza per la convocazione dell'assemblea (artt. 2366 e 2497 bis cod. civ.)" in *Massime Notarili in Materia Societaria*, IV ed., Milano. Nello stesso senso gli orientamenti in materia societaria del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, massima del 4 giugno 2008, "Convocazione dell'assemblea dei soci in una s.p.a. non quotata o in una società cooperativa da parte del consiglio di sorveglianza".

<sup>2</sup> In tal senso Vasapolli, "Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa", IPSOA, 2015.

<sup>3</sup> Il contenuto della clausola statutaria, peraltro, ha dato vita ad un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale. E' infatti possibile riscontrare un gran numero di precedenti giurisprudenziali emessi in sede di omologazione degli statuti societari ed inquadrabili in due distinti orientamenti: uno più rigoroso, in relazione al quale l'indicazione delle "particolari esigenze" andrebbe effettuata a priori, individuando già nello statuto le cause specifiche che legittimano la proroga (tra gli altri, App. Napoli, 19.5.1995, in *Riv. Not.*, 95, pag. 1015.; App. Roma 30.06.1993, in *Riv. Not.* 93, pag. 696; Trib. Savona, 28.02.1994, in *Società*, 1995, pag. 66; Trib. Cassino, 16.07.1993, in *Società*, 1994, pag. 68; Trib. Lecco, 22.01.1988, in *Riv. Dir. Fall.*, 1988, II, pag. 984; App. Milano, 23.03.1986 in *Società*, 1986, pag. 363).

In senso opposto e in un'ottica più permissiva è stata invece sostenuta l'ammissibilità di una clausola statutaria meramente riproduttiva del disposto dell'art. 2364, II comma, cod. civ., sull'assunto che lo scopo della norma è quello di permettere alla società di far fronte, nell'arco della sua esistenza, alle "particolari esigenze" che difficilmente potrebbero essere predeterminate e specificamente individuate in base ad un giudizio *ex ante* (si

La *ratio* di siffatta previsione normativa va indubbiamente ricercata nel ruolo essenziale che riveste il bilancio per assicurare una stabilità alla struttura societaria: ed invero, grazie alla sua duplice funzione, organizzativa interna ed informativa interna ed esterna, esso rappresenta un documento informativo necessario per procedere alla distribuzione degli utili e per consentire ai terzi che entrano in contatto con la società di conoscere la capienza del patrimonio della stessa ed, eventualmente, al pubblico dei risparmiatori di valutare la convenienza a fare degli investimenti.

Da ciò discende che il bilancio, in quanto “atto sociale vitale”, debba essere tempestivamente approvato e reso pubblico (senza lasciare ampi margini discrezionali agli amministratori) in modo tale da tutelare gli interessi dei soci e dei creditori sociali ad essere informati sull’andamento della gestione societaria, sulla situazione patrimoniale, sui dati finanziari della società, *etc.*.

Orbene, prima di vagliare quali siano le corrette tempistiche di convocazione delle assemblee di bilancio, è utile una breve premessa sul significato attribuito dal legislatore al termine “convocazione” e su quando tale obbligo possa ritenersi adempiuto.

Sotto un profilo sostanziale e secondo l’orientamento unanime e ampiamente consolidato<sup>4</sup> l’obbligo di convocazione non può limitarsi a meri adempimenti formali<sup>5</sup> e, in particolare, il termine di convocazione previsto dalla legge (120 giorni e comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale) non può riferirsi alla mera pubblicazione dell’avviso di convocazione ma, bensì, alla data effettiva della adunanza assembleare.

---

veda in tal senso Trib. Genova, 209.11.2007, in *Riv. Not.*, Vol. LXII, 5, 2009, pag. 1136, con nota di Valia, “Sulla durata dell’esercizio sociale”, *ivi*, pag. 1137; App. Genova, 21.06.1994, in *Società*, 1995, pag. 67; Trib. Lucca, 19.10.1989, in *Società*, 1989, pag. 781; Trib. Genova, 11 luglio 1987, in *Giur. Comm.*, 1989, II, pag. 689; App. Brescia, 10.08.1983, in *Riv. Not.* 1983, II, pag. 1123).

Tale orientamento ha trovato maggior consenso anche in dottrina (per tutti, Campobasso, *Diritto commerciale*, 2, *Diritto delle società*, Torino, 2009, pag. 308 e ss), presso il Consiglio Notarile di Milano, massima n. 15, “*Termini per l’approvazione del bilancio*” in relazione alla quale «*la clausola statutaria che consente la convocazione dell’assemblea per l’approvazione (per la s.r.l.: la presentazione) del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, previsto dall’art. 2364 e, per rinvio, dall’art. 2478 bis non deve necessariamente contenere l’indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso*» ed ancora, presso il Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.3, “*Formulazione delle clausole relative ai maggiori termini per l’approvazione del bilancio*” secondo cui «*la previsione statutaria del maggior termine [...] dell’assemblea può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze [...] potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno però sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori devono infatti dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione prevista dall’art. 2428 cod.civ.*».

<sup>4</sup> In senso contrario, sotto la vigenza dell’abrogato Codice di Commercio, c’è chi ha sostenuto che tale obbligo potesse considerarsi adempiuto semplicemente ove si fosse proceduto alle mere formalità di convocazione, senza doversi necessariamente tener conto della data fissata per la riunione assembleare e dell’effettivo svolgimento della stessa. In tal senso Vivante, *Trattato di diritto commerciale*, Milano, 1923, pag. 220 e ss..

<sup>5</sup> In tal senso Minervini, in “*Gli amministratori di società per azioni*”, 1956, pag. 29. Ed ancora Mignoli, “*Contro la concentrazione delle assemblee: una iniziativa della COB*”, in *Riv. Società*, 1976, pagg. 294-295 che riprende il pensiero di Frè in *Società per azioni*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna – Roma, 1982, art. 2364 e secondo cui «*l’intenzione del legislatore di non consentire agli amministratori di fissare a loro arbitrio il giorno della riunione, a condizione soltanto che l’avviso di convocazione sia pubblicato entro il detto termine, non può essere posta in dubbio, sia perché altrimenti la norma non sarebbe seria, sia perché il nuovo codice rivela anzi una sollecitudine maggiore di quello precedete per quanto riguarda l’effettiva periodica riunione dell’assemblea ordinaria*».

A sostegno di tale tesi, peraltro, ed iniziando a parlare di società per azioni, vi è lo stesso tenore letterale dell'art. 2369, secondo comma, cod. civ. nella parte in cui prevede che “la seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima”, lasciando quindi ben intendere che il termine convocazione vada riferito alla assemblea stessa e non di certo a una mera pubblicazione dell'annuncio sulla Gazzetta Ufficiale.<sup>6</sup>

Ed invero, qualora si ritenesse che il termine legale si riferisca alla sola pubblicazione dell'avviso, si legittimerebbe la fissazione non solo della seconda, ma altresì della prima adunanza oltre i limiti temporali indicati dall'art. 2364, secondo comma, cod. civ., concedendo agli amministratori sconfinati margini di discrezionalità che la norma tende, *ex adverso*, a reprimere.

Se da un lato, quindi, il termine attiene alla data della riunione assembleare e non solo alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, dall'altro ben può verificarsi che l'assemblea, pur se regolarmente convocata non si riunisca o, seppur riunita, non riesca a deliberare, come accade nell'ipotesi di mancato raggiungimento della maggioranza prescritta. Ebbene, in tal caso, l'art. 2369 cod. civ., stabilisce che, se nella prima adunanza non si siano raggiunti i *quorum* costitutivi *ex art.* 2368 cod. civ., “ l'assemblea deve essere nuovamente convocata [...] nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione [...] se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima e il termine stabilito dall'art. 2366 è ridotto ad otto giorni”.

La diffusa prassi societaria di far slittare la seconda convocazione dell'assemblea di bilancio oltre il termine di 120 (o 180) giorni, che appare provenire da una lettura coordinata degli artt. 2364 e 2369 cod. civ., non può tuttavia esimere gli interpreti dall'interrogarsi sulla legittimità o meno della stessa<sup>7</sup>; in tal senso, per una corretta individuazione della data di seconda convocazione, occorre verificare se il termine di legge vada calcolato in relazione alla prima convocazione dell'assemblea ovvero se vada riferito anche alla data della eventuale seconda convocazione.

In altre parole, è legittimo prevedere e/o spostare la seconda convocazione dell'assemblea di bilancio oltre il termine di 120 (o, se previsto dallo statuto, 180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale?

Sul tema si registra una certa divergenza di opinioni che ha dato vita a due diversi orientamenti, generando contrasti, anche sul piano operativo, su una questione che non è di certo trascurabile, considerando il ruolo fondamentale che l'approvazione del bilancio assume nella vita di una società.

Gli Autori contrari<sup>8</sup> all'ammissibilità di una seconda convocazione al di là del termine di cui all'art. 2364, secondo comma, cod. civ. fanno leva, *in primis*, sul mero dato letterale della norma che, con l'espressione “convocare l'assemblea”, parrebbe intendere riunirla tanto in

---

<sup>6</sup> cfr. Rossi, “*Sul termine di seconda convocazione delle assemblee di bilancio*”, in *Riv. Società*, 1991, pag. 999.

<sup>7</sup> Nello specifico tale condotta, nella maggior parte dei casi, si concreta nella fissazione del solo termine per la prima convocazione a ridosso della scadenza dei 120 (180) giorni (in modo tale da poter usufruire poi dei 30 giorni *ex art.* 2369 cod. civ.) o anche prevedendo espressamente, in ipotesi di convocazione contestuale e quindi nello stesso avviso, una data per la seconda convocazione eccedente il limite di cui all'art. 2364, II comma, cod. civ..

<sup>8</sup> Mignoli, *op.cit.*; Rossi, *op. cit.*.

prima, quanto in seconda convocazione; in altri termini, è stato sostenuto che l'art. 2364 cod. civ. non differenzerebbe tra prima e seconda adunanza proprio perché “si riferisce alla convocazione dell'assemblea ordinaria, che è unitamente composta di una prima e di una seconda riunione”<sup>9</sup>

È stato inoltre evidenziato che legittimare una seconda convocazione oltre i termini frustrerebbe la *ratio* della norma stessa, pregiudicando quegli interessi dei soci e dei terzi che il legislatore, nel prevedere l'obbligatorietà della convocazione dell'assemblea di bilancio entro un termine stabilito, mira invece a tutelare. Considerare, quindi, il termine di 120 giorni vincolante solo per la prima convocazione, potrebbe legittimare gli amministratori ad “aggirare” la previsione dell'ultimo comma dell'art. 2364 cod. civ..

Le argomentazioni appena richiamate, seppur sostenute da autorevole dottrina, non si sottraggono ad un rilievo critico.

Innanzitutto, se si ritiene il termine di 120 (o 180) giorni vincolante anche per una seconda eventuale convocazione, l'assemblea dovrebbe essere convocata in prima adunanza in anticipo rispetto ai 120 (o 180) giorni. Ciò comporterebbe che i tempi di approvazione sarebbero paradossalmente ridotti fino a soli 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (ed è difficile ritenere sia questo l'intento del legislatore, considerando soprattutto le difficoltà tecniche connesse alla redazione del bilancio).

Sotto altro profilo, poi, non appare corretto procedere ad una lettura isolata dell'art. 2364 cod. civ. tralasciando, o comunque ritenendo minoritarie, le norme civilistiche in tema di seconda convocazione dell'assemblea e di pubblicità del bilancio.

Ed invero, dal combinato disposto degli artt. 2364, 2369 e 2429 cod. civ., appare ragionevole desumere le seguenti conclusioni:

- Prima di tutto, a confutazione dell'argomentazione sopra richiamata, va rilevato che l'art. 2369, primo comma, cod. civ., nel prevedere l'obbligo di una nuova assemblea quando in prima adunanza non si raggiungano i *quorum* prescritti, parla espressamente di nuova convocazione (“l'assemblea deve essere nuovamente convocata”), il che consente di ritenere che una convocazione già c'è stata e che quindi l'obbligo di cui all'art. 2364, secondo comma, cod. civ. possa ritenersi adempiuto già con la sola convocazione in prima adunanza.<sup>10</sup>
- In secondo luogo, non può sottacersi che il legislatore, nel disciplinare la seconda convocazione, ha già previsto la fissazione di un termine massimo (30 giorni) entro cui indire l'assemblea successiva<sup>11</sup>. In buona sostanza, laddove la prima adunanza non

---

<sup>9</sup> Rossi, *op.cit.*, pag. 1000

<sup>10</sup> Cfr. Rossi, *op.cit.*, pag. 1001

<sup>11</sup> L'art. 2369, II comma, cod. civ. così dispone: «*Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 è ridotto ad otto giorni.*». *Prima facie*, dal tenore letterale della norma, parrebbe che, indicando entrambe le date nell'avviso di convocazione, gli amministratori siano svincolati dal rispetto di un termine massimo tra prima e seconda convocazione; al contrario, in mancanza dell'indicazione della seconda eventuale data, per la seconda convocazione varrebbe il limite temporale di trenta giorni. Tale interpretazione, squisitamente letterale, risulta priva di pregio. Ed invero «*non vi è alcun motivo per cui se l'assemblea venga convocata contestualmente in*

riesca a deliberare sull'approvazione del bilancio, vi è comunque un distacco temporale massimo tra prima e seconda convocazione da dover rispettare, così da comprimere il libero arbitrio degli amministratori e fissare un limite alla situazione di incertezza idoneo a tutelare il diritto di informazione dei soci e dei terzi.

L'art. 2369 cod. civ., se interpretato in combinato disposto con l'art. 2364, secondo comma, cod. civ., porterebbe ragionevolmente a ritenere che il termine ultimo per la seconda convocazione non sia quello di 120 giorni.<sup>12</sup>

- Infine, a ridimensionare il timore che il diritto di informazione di ciascun socio<sup>13</sup> e dei terzi risulti leso dall'ammissibilità di una seconda convocazione tardiva, soccorrono le norme sulla pubblicità del bilancio e, nella specie, sul deposito del bilancio presso la sede sociale di cui all'art. 2429, terzo comma, cod. civ. che sancisce l'obbligo, a carico degli amministratori, di deposito del progetto di bilancio (unitamente alle copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate, al prospetto riepilogativo dei dati essenziali delle società collegate ed alle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti) durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché il bilancio venga approvato.

A ciò si aggiunga che il socio, oltre al diritto di prendere visione dei documenti depositati presso la sede sociale, ha diritto altresì di ottenere, a proprie spese, copie del progetto di bilancio e degli allegati;<sup>14</sup> in tal modo, potrà consultare e riprodurre i documenti depositati durante i 15 giorni che precedono la (prima) convocazione sino a che l'assemblea non avrà deliberato e, per quel maggiormente rileva, consultare il bilancio finché questo non sarà approvato.

---

*prima e seconda convocazione possa esservi qualsiasi limite temporale tra prima e seconda convocazione (anche, al limite, un anno?). mentre se le due convocazioni avvengano in tempi distinti, la seconda assemblea debba necessariamente tenersi entro un mese dalla inutile riunione della prima [...] se il termine di trenta giorni si riferisce (e non vi è dubbio al riguardo) alla data della nuova riunione dell'assemblea, non vi è alcun motivo per cui questo termine non debba valere qualora le due convocazioni avvengano contestualmente»* Guerra, "In tema di convocazione dell'assemblea", in *Riv. Soc.*, 1983, pag. 1385 e ss.

<sup>12</sup> Al riguardo lo stesso Rossi, seppur convinto sostenitore dell'inammissibilità di una seconda convocazione oltre il termine di 120 giorni, si interroga sulla questione: «Chi può dire che il legislatore non avesse già in mente che il termine per la seconda convocazione (dunque il termine ultimo), dovesse essere invece di cinque mesi? Chi può affermare che il legislatore non avesse già previsto l'operare dell'art. 2369, e dunque una sorta di proroga legale del termine di cui all'art. 2364 in relazione alla seconda convocazione?» Rossi, *op.cit.*, pag. 1001. Tuttavia nel corso della sua trattazione fornirà una risposta negativa ritenendo l'art. 2364 cod. civ. slegato ed in qualche modo dominante rispetto alla norma di cui all'art. 2369 cod. civ..

<sup>13</sup> In relazione al diritto di informazione dei soci, va rilevato che la disciplina legislativa delle società per azioni non prevede una norma di carattere generale che riconosca siffatto diritto e che diviene, per contro, oggetto di specifiche disposizioni che lo disciplinano nelle sue concrete modalità di attuazione tra cui, oltre all'art. 2429, cod. civ., si ricordano, a titolo esemplificativo, gli artt. 2423, III comma, cod. civ., 2441, VIII comma, cod. civ., 2343 *bis*, III comma cod. civ., 2433 *bis*, VI comma, cod. civ., tutte norme accumulate dal fine di consentire al socio un'adeguata informazione onde esercitare consapevolmente il diritto di voto in sede assembleare.

<sup>14</sup> Tale ulteriore facoltà non è prevista dal codice civile ma dall'art. 130 del T.U.F. che, in realtà, la prevede per le sole società quotate ma che, dalla maggior parte degli interpreti, è ritenuta applicabile anche alle società non quotate.

Quanto finora sostenuto consente, quindi, di aderire all'orientamento<sup>15</sup> (non solo oggi prevalente, ma che appare anche più convincente) in base al quale deve ritenersi che entro il termine di 120 (o 180) giorni debba effettuarsi solo la prima convocazione, potendo la seconda avvenire anche oltre il predetto termine, purché entro 30 giorni dalla prima.

In ogni caso, va evidenziato che la deliberazione di approvazione del bilancio oltre il termine di 120 (o 180) giorni non è invalida proprio in ragione dell'importanza fondamentale che il bilancio assume nella vita della società e che è tale da richiedere che esso, seppur oltre il termine stabilito dalla legge, sia comunque sottoposto al vaglio dell'assemblea dei soci, "onde evitare un aggravamento della situazione gestionale che la convocazione tardiva può aver, in qualche misura, già determinato".<sup>16</sup>

Del resto, dalla stessa *ratio* dell'art. 2364, secondo comma, cod. civ. (che, come già specificato, va ravvisata nella necessità di assicurare una tempestiva convocazione dell'assemblea di bilancio), non può di certo desumersi che, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, il bilancio non possa più essere portato all'esame dell'organo assembleare; ed infatti il termine previsto dalla norma in questione non ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto non esime gli amministratori dall'obbligo di redazione del bilancio e di convocazione dell'assemblea originando, esclusivamente, un comportamento *contra legem* da parte dell'organo amministrativo.

L'inosservanza del termine, quindi, non si ripercuote sulla validità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, potendone solo conseguire una responsabilità in capo agli amministratori (artt. 2392-2393, cod. civ.), qualora ne sussistano i presupposti, ed eventualmente in capo ai sindaci, essendo questi ultimi obbligati a convocare l'assemblea in caso di omissione da parte degli amministratori (artt. 2406-2407, II comma, cod. civ.).<sup>17</sup>

Un'ulteriore specificazione attiene, infine, alla disciplina della seconda convocazione dell'assemblea nelle s.r.l. che, come si dirà, è destinata a degradare a mera eventualità.

Innanzitutto, giova premettere che, a differenza di quanto accade nelle s.p.a., nelle s.r.l., in ossequio alla maggior duttilità attribuita a tale modello societario, il procedimento assembleare è caratterizzato da un temperamento degli obblighi formali e da un ampio rinvio all'autonomia statutaria.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Tra i maggiori esponenti Maffezzoni, "Sub commento all'art. 2364" in *Assemblea*, a cura di Picciau, *Commentario alla riforma delle società* diretto da Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Milano, 2008, pag. 29 e ss.; Di Sabato, *Manuale delle società*, Torino, 1993, pag. 431; Guerra, *op. cit.*, pag. 1385 e ss.; Minervini, *op. cit.*, pag. 295.

<sup>16</sup> Cass. Civ., Sez. I, 14 agosto 1997, n. 7623 in *Società*, 1998, pag. 33, con commento di Daniele Fico. L'orientamento avanzato dalla Corte è stato avallato e condiviso anche dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina.

<sup>17</sup> Si deve altresì dare atto che, in base a quanto disposto dall'art. 2631 cod. civ., gli amministratori e i sindaci che omettano di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 Euro.

<sup>18</sup> Ed infatti «le regole dettate per l'assemblea dall'art. 2479 bis si presentano tutte come norme suppletive di una mancata diversa indicazione da parte dell'atto costitutivo, lasciando a quest'ultimo una pressoché totale autonomia nella configurazione dei rapporti tra i soci in ordine alla conduzione della società e aprendo in tal modo la strada a modelli societari quanto mai vari e diversi pur sotto la medesima denominazione tipologica» Zanarone, "Quale modello legale per la nuova s.r.l.? Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private" a cura di Benazzo, Patriarca, Presti, Milano, 2003, pag. 75 e ss.

Basti rilevare che, ai sensi dell'art. 2479, terzo comma, cod. civ., l'atto costitutivo può prevedere che, in alternativa al metodo assembleare tradizionale, la gran parte delle decisioni<sup>19</sup>, tra le quali rientra anche l'approvazione del bilancio, siano adottate mediante consultazione scritta o in virtù del consenso espresso per iscritto (ad eccezione di ipotesi tassative in cui il ricorso al metodo assembleare si impone come obbligatorio). Ed è proprio in relazione alla possibilità di optare per tali metodi decisionali che il legislatore, nell'art. 2478 bis, cod. civ., prevede, in capo gli amministratori, un obbligo di mera presentazione del bilancio ai soci, "entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque, non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale", con un richiamo espresso al secondo comma dell'art. 2364, secondo comma, cod. civ. per quanto concerne la possibilità di beneficiare della proroga fino a 180 giorni.

Da ciò discende che, qualora l'atto costitutivo preveda le modalità della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, entro il termine di 120 (o 180) giorni gli amministratori saranno tenuti ad avviare, relativamente alla proposta di approvazione del bilancio, le suddette procedure alternative; laddove, invece, la s.r.l. abbia optato per il metodo assembleare "tradizionale", gli amministratori, sempre nello stesso termine, dovranno convocare l'assemblea avente all'ordine del giorno detta proposta di approvazione.<sup>20</sup>

In tale ultima ipotesi, il termine di 120 giorni, analogamente a quanto previsto nella disciplina delle s.p.a., dovrebbe riferirsi alla prima convocazione, anche perché, nelle s.r.l., la possibilità di una seconda, eventuale, convocazione dell'assemblea deve essere espressamente prevista dall'atto costitutivo.

Ed infatti, va evidenziato che l'orientamento minoritario<sup>21</sup> propenso a negare, nelle s.r.l., l'ammissibilità della seconda convocazione (a causa del mancato richiamo nella disciplina delle s.r.l. dell'art. 2369 cod. civ.) è stato superato tramite il ricorso alle previsioni di cui all'art. 2479 bis cod. civ. secondo cui l'atto costitutivo, determinando i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, può prevedere espressamente la possibilità di una seconda convocazione assembleare<sup>22</sup>.

15 maggio 2015

---

<sup>19</sup> Non a caso, la Sezione IV del Capo VII dedicato alle società a responsabilità limitata, è titolata «Delle decisioni dei soci» anziché «Dell'assemblea», come osservato da Ferrara – Corsi, "Gli imprenditori e le società", XIV ed., Milano, 2009, pag. 961.

<sup>20</sup> Cfr. Comitato Triveneto dei Notai, massima I.B.5, "Termini per la presentazione del bilanci".

<sup>21</sup> Tra tutti Ferri, "Esercizio dei diritti sociali nella comunione di quote e assemblea di seconda convocazione nelle società a responsabilità limitata", in *Tratt. Dir. Comm. Pubbl. Econ.* diretto da Galgano, VIII, Padova, 1985, pagg. 78 - 79.

<sup>22</sup> Tra tutti Ferrara – Corsi, *op.cit.*, pag. 968.